

BERTALDO E IL SUO *LUCIDARIUM*.  
NUOVE RIFLESSIONI SU UN VECCHIO  
TEMA STORIOGRAFICO

SILVIA GASPARINI

1. LA VITA E LE OPERE

1. 1. *La carriera ecclesiastica, la carriera burocratica*

**B**ERTALDO nasce quasi certamente a Venezia, probabilmente attorno alla metà del Duecento. Nel primo documento che lo riguarda, un atto da lui rogato il 14 dicembre 1276, risulta – secondo un uso comune all’epoca – notaio e prete, domiciliato presso la chiesa di S. Pantalon nel sestiere di Dorsoduro. Altri rogiti suoi sono documentati per gli anni 1279-1308.<sup>1</sup>

È incerto se sia da attribuire a Bertaldo l’iniziativa di far trasferire le reliquie di S. Pantaleone – provenienti da Costantinopoli<sup>2</sup> – dalla Procuratoria di S. Marco, dove erano allora conservate, alla chiesa dedicata al santo, che era stata eretta in parrocchia probabilmente nel 1222, in occasione del primo rifacimento;<sup>3</sup> la notizia risale al primo Seicento,<sup>4</sup> ma è revocata in dubbio nel secolo successivo.<sup>5</sup>

All’attività quale notaio *ad instrumenta*, Bertaldo affianca incarichi quale notaio *ad acta*: nel 1283 compare a Caorle quale segretario del

<sup>1</sup> E. BESTA, *Jacopo Bertaldo e lo Splendor Venetorum civitatis consuetudinum*, «Nuovo Archivio Veneto», XIII, 1897, pp. 109-133: 115, ripreso da P. SMIRAGLIA, *Bertaldo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1967, pp. 699-700: 699.

<sup>2</sup> *Encyclopaedia Catholica*, <http://www.newadvent.org/cathen/11447a.htm>, indirizzo consultato l’11 novembre 2010.

<sup>3</sup> G. LORENZETTI, *Venezia e il suo estuario. Guida storico-artistica*, Trieste, LINT, 1963, 1974, pp. 560-561; *Wikipedia*, [http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa\\_di\\_San\\_Pantalon](http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_San_Pantalon), indirizzo consultato l’11 novembre 2010.

<sup>4</sup> F. SANSONO, *Venetia citta nobilissima et singolare [...] hora con molta diligenza corretta, emendata, e più d’un terzo di cose nuove ampliata dal M. R. D. Giovanni Stringa*, Venezia, Salicato, 1604, p. 179.

<sup>5</sup> Da Alessandro Berti in una lettera a Ludovico Antonio Muratori, riferita da A. SALSI, *De’ pievani della chiesa di S. Pantaleone in Venezia. Cenni storico-critici illustrati con note, ritratti, iscrizioni*, 2 voll., Venezia, Merlo, 1837: 1, *Dal 1200 al 1500*, p. 4 e ripresa da BESTA, *Jacopo Bertaldo*, cit., p. 116.

giudice Marco Pampulo,<sup>6</sup> nel 1298 risulta *cancellarius aule incliti ducis*, carica che avrebbe mantenuto fino al 1313.<sup>7</sup>

Quanto alla carriera nella gerarchia ecclesiastica, è possibile che nel 1310 sia stato nominato arciprete della congregazione di S. Luca;<sup>8</sup> rimane invece controverso se sia stato nominato nello stesso anno pievano di S. Pantalon, quale successore di un Bartolomeo Dandolo.<sup>9</sup>

### 1. 2. L'attività scientifica

In parallelo alle funzioni istituzionali che ricopre, Bertaldo svolge attività che può essere definita come scientifica.

Fu forse di sua mano un registro, ora perduto, delle prerogative (*honorantiae*) della Curia del Proprio.<sup>10</sup> Risale inoltre verosimilmente al periodo 1280-1310 la redazione di alcune delle glosse 'veneziane' agli Statuti di Jacopo Tiepolo del 1242, conservate nei mss. Querini, Cicogna e Classense; redatte visibilmente nell'ambiente della cancelleria ducale, mostrano l'apporto di autori – tra cui appunto Bertaldo – esperti della prassi giudiziale veneziana e dei punti più controversi della politica del diritto perseguita in quegli anni.<sup>11</sup> Sono attribuibili a

<sup>6</sup> Ivi, p. 122.

<sup>7</sup> SMIRAGLIA, *Bertaldo*, cit., p. 699.

<sup>8</sup> F. CORNER, *Ecclesiae Venetae antiquis monumentis nunc etiam primum editis illustratae ac in decades distributae*, 15 voll., Venezia, Pasquali, 1749: 2, *Decas secunda, et tertia*, p. 363, rifacendosi a schede ms. di un Pietro Gradenigo da S. Giustina; la notizia è ripresa come certa da V. LA MANTIA, recensione a *Bertaldi Jacobi cancellarii ducalis aulae Veglensis episcopi Splendor Venetorum civitatis consuetudinum*, primum edidit Franciscus Schupfer, Bononiae apud successores Montii, 1895, in folio, «Rivista Storica Italiana», XIII, 1896, pp. 385-390: 387, e poi da BESTA, *Jacopo Bertaldo*, cit., p. 116, mentre è taciuta da SMIRAGLIA, *Bertaldo*, cit.

<sup>9</sup> Informazione riportata in F. SANOVINO, *Venetia città nobilissima et singolare, con le aggiunte di Giustiniano Martinoni*, Venezia, Curti, 1663, p. 242 [storpiando il nome in Barfaldo], ripresa da SALSI, *De' pievani*, 1, cit., p. 42, da F. SCHUPFER, *Manuale di storia del diritto italiano: Le fonti, leggi e scienza*, Città di Castello/Roma-Torino-Firenze, Lapi-Loescher, 1908, p. 459 e in *Storia del diritto italiano pubblicata sotto la direzione di Pasquale Del Giudice*, 3 voll. in 6 tomi, Milano, Hoepli, 1923-1927: 1. 2, E. BESTA, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'Impero romano al secolo decimosesto*, 1925, p. 466; di contraria opinione LA MANTIA, recensione, cit., p. 387 – ripreso dallo stesso BESTA, *Jacopo Bertaldo*, cit., p. 116 – in base all'assenza di documentazione in argomento e alla mancata menzione della carica nell'epitaffio, rilevate entrambe da CORNER, *Ecclesiae Venetae antiquis monumentis*, 2, ancora a p. 363. Da ultimo, esprime scetticismo SMIRAGLIA, *Bertaldo*, cit., p. 699.

<sup>10</sup> BESTA, *Jacopo Bertaldo*, cit., p. 120.

<sup>11</sup> Le glosse sono edite in *Gli statuti veneziani di Jacopo Tiepolo del 1242 e le loro glosse*, a cura di R. Cessi, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1938 («Memorie», Classe di scienze morali, lettere ed arti, xxx, 2).

Bertaldo quelle siglate «Ja. Ber.» (sono invece di Bernardo de Botone di Parma quelle siglate «Ber.»);<sup>12</sup> vi si trovano riferimenti alle glosse ordinarie al *Decretum* e alle *Decretales* e una difesa delle prerogative ecclesiastiche contro l'intervento della giurisdizione secolare riguardo ai trasferimenti di beni.<sup>13</sup>

### 1. 3. *Il Lucidarium, o Splendor Venetorum civitatis consuetudinum*

Quasi certamente agli anni del dogado di Marino Zorzi (1311-1312)<sup>14</sup> si può datare l'opera principale di Bertaldo, un *Lucidarium*<sup>15</sup> della pratica delle Corti di Palazzo in cui vengono ampliati temi già toccati nelle glosse;<sup>16</sup> il titolo sarebbe stato più tardi frainteso e riformulato in *Splendor Venetorum civitatis consuetudinum*.<sup>17</sup> Lo *Splendor* è dedicato a un amico Marco, che potrebbe essere il Marco Barbo podestà di Chioggia nel 1312<sup>18</sup> o più probabilmente il Marco Lando giudice della Curia del procurator nel 1311.<sup>19</sup> Sembra che uno schema o piano dell'opera si sia conservato almeno fino al 1837 nell'archivio parrocchiale di S. Pantalon.<sup>20</sup>

<sup>12</sup> A. PADOVANI, *La politica del diritto*, in *Storia di Venezia*, 2, *L'età del Comune*, a cura di G. Cracco, G. Ortalli, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1991-1998: 1995, pp. 303-329: a p. 314.

<sup>13</sup> E. BESTA, *Su talune glosse agli statuti civili di Venezia, composte nei secoli decimoterzo e decimoquarto. Note e osservazioni*, «Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», Classe di scienze morali, lettere ed arti, VIII, 1896-1897, pp. 404-419: 415-416; BESTA, *Jacopo Bertaldo*, cit., p. 120.

<sup>14</sup> Del probabile periodo di composizione dell'opera trattano A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alle codificazioni*, 6 voll. in 7 tomi, Padova, Salmin, 1873-1887: 2, *Storia del diritto pubblico e delle fonti*, 2, 1882, p. 695; LA MANTIA, recensione, cit., p. 387; BESTA, *Jacopo Bertaldo*, cit., pp. 129-130; SCHUPFER, *Manuale*, cit., p. 459; G. CRACCO, *La cultura giuridico-politica nella Venezia della 'Serrata'*, in *Storia della cultura veneta*, 2, *Il Trecento*, Vicenza, Neri Pozza, 1976, pp. 238-271: 249 e nota 51.

<sup>15</sup> BESTA, *Jacopo Bertaldo*, cit., p. 120.

<sup>16</sup> Ivi, pp. 415-416.

<sup>17</sup> Così nell'edizione a stampa: *Jacobi Bertaldi cancellarii ducalis aulae Veglensis episcopi Splendor Venetorum civitatis consuetudinum* (d'ora in poi *Splendor*), a cura di F. Schupfer, Bologna, Monti, 1895; come già in E. A. CICOGLIA, *Saggio di bibliografia veneziana*, Venezia, Merlo, 1847 (rist. anast. Bologna, Forni, 1967), p. 187, sub 1283, dove l'opera di Bertaldo, ancora inedita, è menzionata per attinenza di argomento in calce alla voce dedicata alla *Pratica del Foro veneto*, Venezia, Graziosi, 1796.

<sup>18</sup> Ipotesi formulata da LA MANTIA, recensione, cit., p. 388 e contestata da BESTA, *Jacopo Bertaldo*, cit., p. 132, in quanto il podestà di Chioggia non avrebbe avuto occasione di applicare la consuetudine realtina di cui tratta lo *Splendor*; Besta suggerisce invece che il dedicatario ricoprì la carica di giudice, forse appunto del Proprio.

<sup>19</sup> SMIRAGLIA, *Bertaldo*, cit., p. 700.

<sup>20</sup> LA MANTIA, recensione, cit., p. 390, riprendendo la notizia dal già menzionato SALSI,

In età postmedievale, l'opera è considerata perduta, rimanendone solo la memoria.<sup>21</sup> Lambeck dà nel 1769 notizia del codice 305 conservato nella Biblioteca imperiale di Vienna, ivi pervenuto nel 1665 dalla Biblioteca arciducale di Ambras.<sup>22</sup> Il ms. vindobonense riporta l'annotazione «Constitution de Venetia antique ritrovate in uno casson grande vecchio scritto soto questo millesimo MCCXLV die v augusti spetante il prestito I», accompagnata allo stemma della famiglia Memmo.<sup>23</sup> Da postille apposte a margine che si riferiscono alle novelle statutarie risalenti a quel periodo, il ms. risulta essere stato utilizzato ancora durante o poco oltre il dogado di Andrea Dandolo (1343-1354).<sup>24</sup>

Dopo lunga attesa,<sup>25</sup> il testo dello *Splendor* è stato edito da Schupfer collazionando il ms. vindobonense e il Vaticano 5284.<sup>26</sup> Non è tuttavia al di sopra di ogni dubbio se il primo sia stato utilizzato dal curatore in originale o in copia, quella eseguita da Joseph Müller nel 1847 o – più verosimilmente – quella più recente tratta da Riccardo Predelli e conservata all'Archivio di Stato di Venezia.<sup>27</sup>

Il *Lucidarium* è un'esposizione manualistica delle attribuzioni e procedure delle *curie ordinarie* (Corti di Palazzo), corredata da ampie digressioni storiche ed etimologiche, da un inquadramento delle Corti stesse nel più ampio panorama della compagine istituzionale e da una trattazione approfondita del sistema delle fonti di diritto applicate nei territori del Dogado.

*De' pievani*, 1, cit.; BESTA, *Jacopo Bertaldo*, cit., p. 118, nota 1 dichiara invece infruttuose le ricerche fatte ivi condurre.

<sup>21</sup> Secondo LA MANTIA, recensione, cit., p. 386, l'opera è ricordata da G. DEGLI AGOSTINI, *Notizie storico-critiche intorno la vita e le opere degli scrittori viniziani*, 2 voll.: 1, Venezia, Occhi, 1752 (rist. anast. a cura di U. Stefanutti, Sala Bolognese, Forni, 1975), pp. 517-520, e da M. FOSCARINI, *Della letteratura veneziana libri otto*, 1, Padova, Tipografia del Seminario, 1752, p. 25.

<sup>22</sup> P. LAMBECK, *Commentariorum de augustissima Bibliotheca Caesarea Vindobonensi*, a cura di A. F. Kollar, 8 voll., Wien, Trattner, 1766-1782<sup>2</sup>: 2, 1769, c. 863.

<sup>23</sup> La data è palesemente errata per difetto; si veda *supra* per la discussione delle possibili ipotesi di correzione.

<sup>24</sup> BESTA, *Jacopo Bertaldo*, cit., p. 120.

<sup>25</sup> Un'edizione è auspicata da D. MANIN, *Della veneta giurisprudenza civile, mercantile e criminale*, in *Venezia e le sue lagune*, 6 voll., Venezia, Antonelli, 1847: 1, p. 290, e G. VALENTINELLI, *Libri membranacei a stampa della Biblioteca Marciana di Venezia*, Venezia, Tipografia del Commercio, 1870, p. 61.

<sup>26</sup> *Splendor*, cit., *Praefatio*; LA MANTIA, recensione, cit., p. 386; BESTA, *Jacopo Bertaldo*, cit., pp. 120-122.

<sup>27</sup> *Splendor*, cit., *Praefatio* indica il numero del ms. vaticano, ma non quello del ms. vindobonense, e non menziona le trascrizioni ottocentesche di cui informa invece LA MANTIA, recensione, cit., p. 386.

L'opera è rimasta incompiuta e consta soltanto di due parti, di cui dirò più ampiamente nel seguito, sulle sette originariamente progettate. La prima, introduttiva, comprende un *Prologus* e due capitoli dedicati rispettivamente alle fonti del diritto e all'interpretazione (*De consuetudine*) e alla giurisdizione in generale (*De iudiciis et sentenciis et Curiis iudiciariis in genere*); la seconda, mancante dei paragrafi 22 (sulle successioni *ab intestato*) e ultimo, esamina in dettaglio la Curia del Proprio.

Avrebbero dovuto seguire analoghe trattazioni relative, nell'ordine, alle Curie dell'Esaminador, del Mobile, del Forestier, del Procurator e di Petizion. Sarebbero rimaste escluse dall'esposizione le curie c.dd. *extraordinarie*, ovvero le magistrature dotate di giurisdizione, esplicitamente elencate come «Advocatores Communis, de Contrabannis, de Maiori salario o del Men, super Publicis et usuris [del Piovego] e de Nocte [Signori di Notte]».

#### 1. 4. *La nomina a vescovo; il testamento; la morte*

Bertaldo è nominato vescovo di Veglia già prima del 26 agosto 1313, quando viene menzionato come tale in una imbreviatura di testamento da lui rogato, della quale si fa menzione nel registro *Presbiter* del Maggior Consiglio.<sup>28</sup> È tuttavia improbabile che abbia esercitato le sue funzioni sul posto, dato che il suo testamento, datato al 10 settembre dell'anno successivo, è rogato a Venezia. Vi istituisce eredi il fratello Pancrazio e i nipoti, dispone vari legati benefici, e stabilisce

<sup>28</sup> BESTA, *Jacopo Bertaldo*, cit., p. 117, dove rifiuta la data del 1314 proposta tanto da G. M. MAZZUCHELLI, *Gli scrittori d'Italia cioè Notizie storiche, e critiche intorno alle vite, e agli scritti dei letterati italiani*, 2 voll. in 6 tomi, Brescia, Bossini, 1753-1763: 2. 2, 1760, p. 1028, che da SALSÌ, *De' pievani*, 1, cit., p. 4, ripresa poi anche da P. B. GAMS, *Series episcoporum ecclesiae catholicae, quotquot innotuerunt a beato Petro apostolo*, Regensburg, Manz, 1873, p. 425; la data è stata infatti revocata in dubbio da K. EUBEL, *Hierarchia catholica Medii aevi sive summorum pontificum, S. R. E. cardinalium, ecclesiarum antistitum series*, 2 voll., Münster, Libreria Regensbergiana, 1898-1901: 1, *Ab anno 1198 usque ad annum 1431 perducta*, 1898, p. 549, in quanto fraintendimento di un accenno di CORNER, *Ecclesiae Venetae antiquis monumentis*, 2, cit., p. 363 al fatto che il 10 settembre 1314 Bertaldo sarebbe risultato già vescovo. BESTA, *Jacopo Bertaldo*, cit., p. 117, nota 2 dubita altresì dell'anticipazione al 1310 suggerita da A. ZENO, *Lettere di Apostolo Zeno cittadino veneziano storico e poeta cesareo nelle quali si contengono molte notizie attenenti all'istoria letteraria de' suoi tempi. Seconda edizione in cui le lettere già stampate si emendano, e molte inedite se ne pubblicano*, 6 voll., Venezia, Sansoni, 1785<sup>2</sup>: 3, p. 62, in quanto lo stesso GAMS, *Series episcoporum*, cit., p. 424 censisce un Thomas quale vescovo di Veglia fino al 1311.

per fedecommesso che all'estinzione della discendenza il patrimonio sia devoluto a favore di enti ecclesiastici.<sup>29</sup>

Bertaldo muore il 3 aprile 1315 e viene sepolto nella chiesa di S. Pantalon; la tomba viene distrutta in occasione del secondo rifacimento della chiesa, ormai pericolante, eseguito alla fine del Seicento.<sup>30</sup>

L'epitaffio recitava: «*Jacobus hac iacet Veglensis episcopus arca / Berthaldus Venetum quoque cancellarius olim / presbyter atque sacri devotus Pantaleonis / mille trecentis currentibus quindecim annis / nuper exeunte die tertio mensis aprilis*».<sup>31</sup>

## 2. IL LUCIDARIUM: ESTERNAZIONE NOSTALGICA O PROGETTO POLITICO?

### 2. 1. Un momento di trasformazione

Bertaldo si colloca in un periodo di profondo mutamento nell'assetto istituzionale e nella mentalità di governo veneziani.<sup>32</sup> Da poco il tardivo, ma vivace *Commune Veneciarum* ha organizzato una sua cancelleria permanente, in grado di costituire e gestire un archivio esaustivo degli atti in cui si esprimono le potestà di governo;<sup>33</sup> appunto nell'ambito cancelleresco sta incubando una classe di funzionari professioni-

<sup>29</sup> BESTA, *Jacopo Bertaldo*, cit., pp. 117-118, dove fa inoltre menzione di un fascicolo relativo alla commissaria conservato nella busta 173 del fondo dei Procuratori di San Marco *de Ultra* nell'Archivio di Stato di Venezia e da lui personalmente visionato.

<sup>30</sup> LORENZETTI, *Venezia e il suo estuario*, cit., pp. 560-561.

<sup>31</sup> CORNER, *Ecclesiae Venetae antiquis monumentis*, 2, cit., p. 363, ripreso da BESTA, *Jacopo Bertaldo*, cit., p. 118.

<sup>32</sup> Rimando per tutti ad A. CASTAGNETTI, *Il primo Comune*, in *L'età del Comune*, cit., pp. 81-130: soprattutto 98-102.

<sup>33</sup> Rinvio sul punto a A. BARTOLI LANGELI, *Documentazione e notariato*, in *Storia di Venezia*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1991-1998, 1, *Origini-Età ducale*, a cura di L. Cracco Ruggini, M. Pavan, G. Cracco, G. Ortalli: 1992, pp. 847-864; IDEM, *Il notariato*, in *Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV*, Atti del Convegno internazionale di Studi, Genova-Venezia 10-14 mar. 2000, a cura di G. Ortalli, D. Puncuh, Venezia-Genova, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti-Società Ligure di Storia Patria, 2001 (= «Atti della Società ligure di Storia patria», n.s. 41, CXV, 1, 2001, pp. 73-101); riproposto senza modifiche come IDEM, *Una differenza. Notai veneziani, notai genovesi (secolo XII)*, in *Notai. Scrivere documenti nell'Italia medievale*, Roma, Viella, 2006, pp. 59-86; M. POZZA, *La cancelleria*, in *L'età del Comune*, cit., pp. 349-369; M. P. PEDANI FABRIS, *Veneta auctoritate notarius. Storia del notariato veneziano (1514-1797)*, Milano, Giuffrè, 1996 («Studi storici sul notariato italiano»), in specie pp. 21-22; e M. POZZA, *La cancelleria*, in *Storia di Venezia*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1991-1998, 3, *La formazione dello Stato patrizio*, a cura di G. Arnaldi, G. Cracco, A. Tenenti: 1997, pp. 365-387.

sti quale a Venezia non si era mai avuta fino ad allora. La figura del *cancellarius curie* compare originariamente nelle promissioni di Jacopo Tiepolo (1229) e di Marino Morosini (1249);<sup>34</sup> nei pochi decenni successivi, completato con la c.d. serrata del Maggior Consiglio lo slittamento da Comune democratico (almeno teoricamente) a Repubblica aristocratica,<sup>35</sup> avrebbe preso avvio una progressiva, ma vistosa divaricazione di funzioni tra i notai professionisti e i notai funzionari,<sup>36</sup> i primi solitamente chierici ancora fino all'inizio del Quattrocento,<sup>37</sup> i secondi sempre più spesso laici, e reclutati in base a competenze specifiche oltre che a requisiti di residenza e presumibile fedeltà al servizio.

La figura umana, professionale e scientifica di Bertaldo presenta in questo contesto caratteri contraddittori.

Già il nome, di origine germanica,<sup>38</sup> poco diffuso a Venezia e privo

<sup>34</sup> M. F. TIEPOLO, *Prefazione*, in *Domenico prete di S. Maurizio notaio in Venezia (1309-1316)*, a cura di M. F. Tiepolo, Venezia, Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia, 1970 (Sez. III, «Archivi notarili», 5), pp. VII-XV; *Le promissioni del doge di Venezia dalle origini alla fine del Duecento*, a cura di G. Graziato, Venezia, Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia, 1986 (Sez. I, «Archivi pubblici», 9), pp. 7-22 e 23-39.

<sup>35</sup> Rinvio da ultimo a S. CHOJNACKI, *La formazione della nobiltà dopo la Serrata*, trad. di E. Basaglia, in *La formazione dello Stato patrizio*, cit., pp. 641-725, e a G. RÖSCH, *The Serrata of the Great Council and Venetian society, 1286-1323*, in *Venice reconsidered. The history and civilization of an Italian city-state, 1297-1797*, Atti del Convegno, Syracuse (NY), 19-21 set. 1997, a cura di J. Martin, D. Romano, Baltimore (MD), The Johns Hopkins University Press, 2000, pp. 67-88.

<sup>36</sup> PEDANI FABRIS, *Veneta auctoritate notarius*, cit., pp. 4-5 e nota 4 a p. 5.

<sup>37</sup> La prevalenza dei chierici nella professione notarile fin verso la fine del Medioevo ben si spiega col fatto che «la Chiesa veneziana non costituiva un nucleo di potere esterno e contrapposto allo Stato, ma al contrario era assolutamente integrata nel sistema di governo [...]. Dal X al XIV secolo [...] il doge non si serve di un corpo di professionisti – o meglio di una categoria compatta inquadrata nell'organizzazione di palazzo – ma del clero cittadino, evitando di appoggiarsi su di un vero e proprio ceto di burocrati»: così M. FOLIN, *Procedure testamentarie e alfabetismo a Venezia nel Quattrocento*, «Scrittura e civiltà», XIV, 1990, pp. 243-270: 248-249). Le cose sarebbero cambiate lentamente fra Tre e Quattrocento, finché non si giunge al divieto emanato con la bolla *Cum ex iniuncto* di Eugenio IV Condulmer nel 1433 che vieta ai chierici di esercitare il notariato, sulla quale rinvio a G. CRACCO, *Relinquere laicis que laicorum sunt. Un intervento di Eugenio IV contro i preti-notai di Venezia*, «Bollettino dell'Istituto di storia della società e dello stato veneziano», III, 1961, pp. 179-189.

<sup>38</sup> Variante: Bertoldo, «brillante condottiero», con radice br- (cfr. l'inglese *bright*); *The concise Oxford dictionary of English etymology*, a cura di T. F. Hoad, Oxford, Oxford University Press, 1986, 1993, *ad vocem*.

di cognome, sembra situare Bertaldo in posizione marginale rispetto alle tendenze demografiche e sociali del periodo. La sua iniziale attività di prete-notaio lo definisce come una figura di tecnico del diritto legato a quella cultura giuridica pre-irneriana che, diffusa un po' dovunque in Italia nel periodo prebolognese, è ormai stata soppiantata in Terraferma da un nuovo notariato di formazione romanista, ma è sopravvissuta tra le lagune ancora per quasi due secoli: conseguenza della peculiare posizione che Venezia assume nei confronti della compilazione giustiniana e delle istituzioni continentali che vi si riferiscono. Dei preti-notai continua ad esserci bisogno, soprattutto come notai *ad acta*, fino a che non sia concluso il delicato processo di rinnovamento tecnico-giuridico imperniato sulla cooptazione del ceto cittadino quale bacino di prelievo per l'organico della cancelleria...

Proprio questo è il rivolgimento che Bertaldo sembra cavalcare. Non risulta, né è probabile, che abbia condotto studi giuridici di livello universitario, che è come dire romanistici; e infatti il diritto di cui è approfondito conoscitore e che applica negli atti da lui rogati è il diritto veneziano, così come strettamente legate al sistema normativo e ai problemi della prassi veneziani sono le sue glosse agli Statuti tiepoleschi. Eppure è canonista abbastanza da conoscere bene la glossa ordinaria al *Decretum* e alle *Decretales*, e da servirsene per sostenere la politica di resistenza della Chiesa veneziana contro l'assunzione di potestà autorizzative da parte dell'autorità secolare su atti in cui siano parti enti ecclesiastici. È prete-notaio, roga *instrumenta*, ma pure assume un posto di primario rilievo nell'ambito della cancelleria ducale, come notaio *ad acta* a fianco di romanisti reclutati dalla Terraferma per asservire le più aggiornate esperienze tecnico-giuridiche all'ottimizzazione del suo funzionamento.<sup>39</sup>

## 2. 2. *La storiografia sul Lucidarium*

L'ambiguità della figura di Bertaldo, un professionista di vecchio stampo coinvolto nel processo di radicale aggiornamento tecnico che si svolge in parallelo all'evoluzione costituzionale, si riflette nelle posizioni assunte dalla storiografia nell'interpretare il *Lucidarium*. Vi si è

<sup>39</sup> Mi permetto di rimandare da ultimo su questi temi al mio contributo *La disciplina legislativa del notariato veneziano: bozza di una cronologia medievale*, presentato al Convegno *Il notariato veneziano tra X e XV secolo*, tenuto all'Ateneo Veneto il 19-20 marzo 2010, c.d.s.

voluta vedere una *laudatio temporis acti*, un rimpianto tutto teorico per un passato ormai irrecuperabile (così Besta), oppure al contrario una innovativa proposta politica, oltre che tecnica, di segno vivacemente antiaristocratico (così Cracco e da ultimo Padovani): il primo punto di vista forse sottovaluta l'esperienza concreta maturata da Bertaldo nei trent'anni che passa in cancelleria, l'altro probabilmente sopravvaluta la sua adesione a concetti e strutture mentali caratteristici della cultura giuridica tardomedievale della terraferma, ma pur sempre estranei o marginali in quella veneziana.

Una riconsiderazione del pensiero giuridico e giuspolitico di Bertaldo non può che prendere le mosse da una rilettura dello stesso *Lucidarium*, e soprattutto del prologo e dei primi due capitoli, in cui l'Autore traccia un ben strutturato quadro di riferimento al sistema normativo e istituzionale in cui il dedicatario si trova ad agire.

### 2. 3. *Una luce che risplende: da dove, su cosa?*

Anzitutto, il titolo: dire *lucidarium*, ovvero 'illustrazione', 'chiarificazione', nel senso metaforico di 'gettare luce' su ciò che può risultare oscuro, è cosa ben diversa da dire *splendor*, 'splendore', anche nel senso di 'brillante trionfo'. Il primo termine presuppone che l'oggetto da illuminare sia di per sé al buio, cioè poco visibile, e quindi mal conosciuto; il secondo, all'opposto, che l'oggetto sia splendente di luce propria, visibile da tutti in ogni dettaglio.

L'intento manualistico espressamente dichiarato nel prologo, e per di più giustificato con la sconsolata constatazione dell'urgenza di riqualificare le conoscenze giuridiche dei giudici,<sup>40</sup> delegittima senza equivoci la seconda interpretazione e sostiene al contrario la prima. Bertaldo intende far luce nell'ignoranza, portare a conoscenza ciò che è poco e mal noto, dare ordine a una prassi troppo spesso improvvisata, collegandola esplicitamente a schemi mentali esaustivi e motivati.<sup>41</sup>

Ben chiara deve essere la mente di chi regge la *virga* delle potestà di governo, cioè chi è chiamato a esercitare l'*imperium* che costringe i

<sup>40</sup> *Splendor*, cit., pp. 7-8.

<sup>41</sup> E questi schemi Bertaldo fornisce, utilizzando con perizia – e con qualche pignoleria – il metodo della *summa* per redigere elenchi numerati degli argomenti da trattare nel loro ordine logico; si vedano, ad es., la lista dei punti che verranno toccati nel cap. 2, *ivi*, p. 9, col. 1, oppure la lista delle curie *ivi*, p. 10, col. 2.

cittadini all'obbedienza, quale appunto il Marco destinatario dell'opera.<sup>42</sup> L'idea che il potere pubblico sia legittimo solo se direttamente o indirettamente consentito, e che possa ambire ad essere tale solo se si dimostri razionale e consapevole, mi sembra un presupposto sempre presente sullo sfondo delle riflessioni svolte nel *Lucidarium*; e mi sembra testimonianza – in tempi ancora non sospetti – di quell'idea di continuità diretta tra l'antichità romana e il presente, che il più avvertito pensiero giuspolitico moderno avrebbe fatto propria quale elemento costitutivo, insieme ad altri, del mito dell'eccellenza politica veneziana.

#### 2. 4. Una concezione rimediale del diritto

Il concetto, tutto medievale e rimediale, che Bertaldo ha del diritto, si evince già qui nel prologo. La funzione del giudice è quella di provvedere alla *substantacio utrumque parcium*: a lui spetta non tanto o non solo di dare torto all'una e ragione all'altra parte in un gioco di opposti non comunicabili, ma piuttosto di bilanciare gli interessi in gioco trovando la soluzione più accettabile per entrambi. In questo modo si ottengono due risultati positivi che una meccanica attribuzione di torti e ragioni non consentirebbe: tutelando quanto più sia possibile tutte le posizioni soggettive coinvolte nel giudizio, si evita infatti di sacrificare risorse preziose per il benessere collettivo, e inoltre si massimizza la soddisfazione di tutti, dei litiganti tanto quanto dell'intera società.<sup>43</sup>

Poco oltre Bertaldo prosegue: «parum est enim ius in civitate esse, nisi sint hii qui iura reddere possunt».<sup>44</sup> La norma di diritto, sembra di poter intuire, non preesiste al conflitto di interessi, ma anzi nasce dal-

<sup>42</sup> Ivi, p. 7, col. 2.

<sup>43</sup> L'immaginario medievale ricorre a due ben distinte figure per rappresentare l'atto intellettuale del giudizio valutativo e le sue conseguenze: la spada dell'*imperium* e le anfore del compromesso, poi iconograficamente stilizzate nei Trionfi con la lama VIII della Giustizia e la lama XIV della Temperanza. La spada taglia il giusto dall'ingiusto come il rasoio di Occam taglia il vero dal falso; le due anfore contengono la stessa acqua, pura in entrambe, e il travaso mira a che il livello sia pari in ciascuna. La Giustizia insomma accentua e cristallizza una differenza di potenziale tra due poli opposti, che invece la Temperanza mira a diluire ed equalizzare nella *mediocritas*.

<sup>44</sup> *Parum o parvum?* È il primo e interpretativamente il più innocuo, ma non l'unico, dubbio che nutro sulla correttezza testuale dell'edizione o, a monte, degli stessi mss. Qualche ulteriore incongruenza testuale è rilevata da CRACCO, *La cultura giuridico-politica*, cit., p. 239, nota 7, e PADOVANI, *La politica del diritto*, cit., p. 310, note 19, 20.

la necessità di comporlo e serve da criterio per prevenire o risolvere conflitti futuri, secondo una modalità di sviluppo caratteristica tanto del diritto romano preclassico e classico quanto – e indipendentemente – del sistema giuridico inglese nel Medioevo.<sup>45</sup> Nulla finora che lasci spazio a supporre l'adesione di Bertaldo alla concezione sostanziale del diritto, modellata sul carattere prevalentemente legislativo del diritto romano giustiniano, di cui il continente europeo è pervaso a partire dal basso Medioevo sulla spinta della rinascita bolognese.

### 2. 5. *Il sistema delle fonti: uno schema teorico*

Si giunge così alla *vexata quaestio* dell'ordine delle fonti, su cui Bertaldo torna altre volte incidentalmente<sup>46</sup> e in una occasione *ex professo* (quando esamina i passi che il giudice deve compiere prima di pronunciare il giudizio)<sup>47</sup> ma che trova già qui una prima enunciazione di principio: il tramite per il quale si snoda la «via iusticie, lucis et veritatis ... in civitate Rivalentina» è anzitutto lo «statutum», cioè il diritto scritto, e subordinatamente la «consuetudo», cioè il diritto non scritto.<sup>48</sup> Nel silenzio di entrambi, bisogna procedere secondo analogia *de similibus ad similia*.

Bertaldo precisa poi la ragione per la quale il diritto scritto è «dignius et forcius» del diritto non scritto, e pertanto è la prima fonte da consultare quando si cerchi una definizione normativa per un conflitto di interessi: la ragione sta nelle modalità di deliberazione collettiva che portano alla sua emanazione. Lo «statutum» è «constitutum a principe», cioè creato dal soggetto titolare della sovranità, e questo soggetto è collettivo, formato dal «dux et populus». È appunto in virtù della *collaudacio* che il diritto scritto è inattaccabile dalla consuetudine, la quale è pure vigente, ma anche ove sia per avventura documentata

<sup>45</sup> Cfr. la definizione di *statutum*, *ivi*, p. 8, col. 1 (qui e in seguito, seguo l'edizione Schupfer nell'uso delle maiuscole): «...statutum, quid est ius scriptum», dove il termine «statutum» sembra sovrapporsi esattamente a *statute law*.

<sup>46</sup> Ad es. *ivi*, p. 9, col. 1: «Item, consuetudinem in iudicio approbatam tenentur et astricti sunt omnes iudices rivaltini, seu de civitate Veneciarum, observare ubi statutum deffecerit...» e poco oltre: «...defficiente statuto, secundum consuetudinem approbatam debet iudicium terminari».

<sup>47</sup> *Ivi*, p. 13, coll. 1-2, su cui tornerò più avanti.

<sup>48</sup> Bertaldo precisa (*ivi*, p. 8, col. 1) che la «consuetudo» in senso stretto si distingue dal «mos»: «Differt autem consuetudo a more, quia consuetudo accipitur universaliter in multis, mos vero in paucis», ovvero la consuetudine è universale (si applica a tutti i cittadini) e generale (si applica a tutti i casi), mentre l'uso è oggettivamente generale, ma limitatamente a gruppi definiti di cittadini; un esempio potrebbe essere, mi pare, quello degli iscritti a un'arte.

per iscritto, «non est facta a principe cum sollempnitatibus». <sup>49</sup> Lo *statutum*, insomma, è una legificazione parziale delle norme consuetudinarie, che per un verso ne enuncia esaustivamente il tenore e per l'altro le sottrae allo spontaneo variare nel corso del tempo.

Ce n'è d'avanzo per rendersi conto che Bertaldo non aderisce affatto alla posizione, largamente diffusa tra i giuristi di formazione 'bolognese' sin dai tempi della pace di Costanza, secondo cui nel termine *consuetudo* si raccoglierebbe ogni forma di *ius proprium*, comprese le legislazioni statutarie. <sup>50</sup> Bertaldo esclude espressamente e motivatamente che lo *statutum* veneziano possa essere definito quale consuetudine; credo anzi si possa affermare con certezza che Bertaldo non considera l'ordinamento veneziano quale *ius proprium*, bensì piuttosto come un diritto nazionale sovrano, non autonomo dunque, ma propriamente indipendente da qualsiasi altro sistema istituzionale e normativo. <sup>51</sup>

## 2. 6. Norme consuetudinarie e legificazione

Quali norme consuetudinarie vengono scelte per essere legificate? Presumibilmente, quelle che presentano la duplice caratteristica di toccare situazioni di immediata e grave rilevanza per l'intera collettività, e di essere abbastanza controverse da necessitare di una formula-

<sup>49</sup> *Splendor*, cit., p. 8, col. 1: «Et quamvis ius scriptum, quod est statutum, sit dignius et forcus consuetudine, quod est ius non scriptum, quia constitutum est a principe, id est a duce cum laudacione populi, contra quod non valet consuetudo...».

<sup>50</sup> Si tratta di un'opinione basata sull'interpretazione letterale del testo della costituzione imperiale del 1183, la cui formulazione dissimula peraltro, sotto la forma di concessioni spontanee da parte dell'imperatore, la sua reale portata di capitoli di resa: «Concedimus vobis civitatibus, locis et personis societatis regalia et consuetudines vestras tam in civitate quam extra civitatem ... in perpetuum» (*Pax Constantiensis*, 1183 *Iun. 25-Nov 22*, in *Monumenta Germaniae historica, Legum sectio IV*, 1, Hannover, Hahn, 1893, p. 30, sub 293, cap. 1).

<sup>51</sup> Ne consegue che l'ordinamento veneziano si pone necessariamente sin dall'inizio, e a prescindere dalla mimesi delle forme istituzionali dei Comuni cittadini della terraferma, quale ordinamento a fini generali. Le riflessioni medievali e moderne, veneziane e non, su questi temi non si articolano certo sulla contrapposizione concettuale tra ordinamenti particolari e ordinamenti a fini generali o politici, frutto dal pensiero giuspolitico contemporaneo; tuttavia l'esperienza istituzionale e normativa veneziana è ricca di testimonianze appunto in questo senso. Basti pensare ai precoci, studiati e penetranti interventi statali nei campi dell'economia, della salute pubblica, della beneficenza e dei lavori pubblici, alle magistrature degli avvocati ordinari (di cui dirò poco oltre) o all'assunzione da parte dei Procuratori di S. Marco di ampi compiti di giurisdizione volontaria.

zione che raccolga l'adesione di tutti.<sup>52</sup> Prosegue infatti Bertaldo con la sua famosa apologia dei veneti antichi:

Et quia tunc erant nostri antiqui puri ac caritate pleni, nec non et pura dilectione inter se astricti, parvum statutum in scriptis habebant, sed multis inter se consuetudinibus utebantur...<sup>53</sup>

In una società culturalmente omogenea, con valori condivisi e modi

<sup>52</sup> Il criterio secondo il quale le consuetudini che toccano gli aspetti più importanti, delicati e/o controversi della vita pubblica vengono fatte oggetto di legificazione acquista ulteriore rilievo dalle considerazioni di Bertaldo a proposito dell'ambito territoriale in cui si applicano rispettivamente la consuetudine e il diritto scritto, o *statutum*. Quest'ultimo infatti ha valore cogente sull'intero territorio del Ducato, trattandosi di norme di immediata, universale e generale rilevanza in tema di quello che oggi potremmo definire come ordine pubblico interno. Così si legge in *Splendor*, cit., p. 9, col. 1: «Et nota quod omnes ducali dicioni suppositi tenentur ad statutum generale ... sed ad observandam consuetudinem Veneciarum civitatis modo tenentur nisi dicti iudices Rivoalti...». Bertaldo non perde l'occasione per una breve digressione toponomastica, osservando che il termine *Veneciae* ha diversi significati: a seconda di chi lo usa: indica infatti per tutti il Ducato nella sua interezza, ma può anche indicare la sua Capitale – propriamente denominata Rialto – da parte dei cittadini del Ducato che risiedono nei centri minori. Sul punto cfr. G. ORTALLI, *Nascere sull'acqua: la lunga genesi di Venezia*, in *L'acqua nei secoli altomedievali*, Atti della LV settimana di studi altomedievali, Spoleto, 12-17 apr. 2007, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2008, pp. 141-177: 143-144. Diversa è invece la modulazione con cui si applicano le norme consuetudinarie. Le consuetudini veneziane valgono solo presso i giudici di Rialto; nelle altre località del Ducato si applicano le consuetudini del posto.

<sup>53</sup> *Splendor*, cit., p. 8, col. 2. Risale a BESTA, *Jacopo Bertaldo*, cit., p. 125 il curioso errore di lettura che trasforma «caritate» (così come riporta la trascrizione di Schupfer) in *castitate*, e che induce Besta a ipotizzare una speciale ammirazione di Bertaldo per la scrupolosa osservanza, da parte degli *antiqui*, delle norme canoniche sul matrimonio... Più di qualche dubbio mi lascia inoltre – come del resto già a L. PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti di diritto nella legislazione medievale veneziana*, Milano, Giuffrè, 1970, p. 208, nota 9 – l'interpretazione di BESTA, *Jacopo Bertaldo*, cit., pp. 125-126 delle parole *parvum statutum* come riferimento alla *promissio domini Henrici Danduli* del 1195. Non soltanto infatti il dogado di Dandolo si svolge in un periodo troppo vicino a quello in cui scrive Bertaldo per poter essere accorpato all'antichità lontana di cui parla il testo (ringrazio dell'osservazione il prof. Giorgio Zordan), ma soprattutto il tono e l'argomento del discorso e la struttura del periodo mi fanno pensare a un riferimento generico allo *statutum* inteso come diritto scritto, secondo la definizione che Bertaldo ha dato poco sopra, piuttosto che a un documento specifico. Arrivo a suggerire che quel *parvum* sia in realtà un *parum*, che *statutum* sia participio passato – non sostantivato – retto da *habebant*, e che la frase esprima la convinzione di Bertaldo secondo cui gli *antiqui* 'avevano stabilito per iscritto poche norme'; né più di quelle erano necessarie grazie alla concordia in cui vivevano. Il 'poco' che i veneziani antichi avevano legificato potrebbe comunque più verosimilmente identificarsi nelle prime leggi pattizie tra duca e popolo, risalenti alla fine dell'alto Medioevo: il divieto di commercio di schiavi, ora perduto, dell'876, la sua ripetizione nel 960, il divieto di vendere materiale bellico ai saraceni del 971, o la legge che vieta tumulti nel Palazzo del 997 m.v. Cfr. G. ZORDAN, *L'ordinamento giuridico veneziano*, Padova, Imprimerie, 2005<sup>2</sup>, pp. 140-144.

di vivere stabili nel tempo, non occorre legificare ciò che tutti sanno e con cui tutti concordano; è invece in situazioni in cui si verificano rapidi mutamenti o contatti con mentalità eterogenee, che sorge la necessità di esplicitare almeno le norme socialmente più necessarie.

Bertaldo è apparso in virtù di queste poche parole come un nostalgico *ante litteram*, eppure a ben guardare il passato che loda non solo, palesemente, non sarebbe riproponibile all'inizio del Trecento, ma non è proprio mai esistito. L'alto Medioevo sulle lagune era stato un'epoca sanguinosa come e più di quella di Bertaldo, segnata da odi politici, familiari e di fazioni, in cui assumere il dogado comportava la contropartita di un rischio reale di morte violenta. Forse il rimpianto per un immaginato tempo idilliaco in cui i Veneziani vivevano «caritate pleni» esprime piuttosto un disagio per i contraccolpi della serrata; un problema su cui tornerò più avanti.

### 2. 7. *La prova in giudizio della consuetudine*

Nel suo procedere scandito, Bertaldo non manca di affrontare a questo punto il problema della conoscibilità della consuetudine; anzi, più praticamente, della sua prova in giudizio, che secondo Bertaldo è affidata in primo luogo alla dichiarazione giudiziale.<sup>54</sup> Ancora una volta, la soluzione è legata tanto a una concezione rimediale della norma, quanto a una costante attenzione verso l'efficienza dell'attività giurisdizionale.

Sotto il primo profilo, Bertaldo sembra considerare quasi ovvio che l'accertamento della norma consuetudinaria trovi il suo contesto naturale in sede giudiziale: la disciplina degli istituti assume rilevanza funzionale solo nel momento in cui il suo tenore risulti dubbio a causa di una controversia concreta.

<sup>54</sup> *Splendor*, cit., p. 8, col. 2: «Consuetudo vero, que inducitur in iudicio, ...expedit quidem probari: aut de certa scientia per evidenciam de facto quod sic fuit observata in iudicio ... aut per ydoneas personas fide dignas ex auditu a suis senioribus...»: Bertaldo fa espresso riferimento al tenore della consuetudine quale sia stato dichiarato in occasione di due applicazioni giudiziali recenti e non contestate, come previsto nel testo statutario (ivi p. 9, col. 1: «Et nota, quod binus actus iudicarie consuetudinis, si per iudicium extiterit approbatus, et non videbitur aliud iudicium in contrarium ... sufficit ad consuetudinem terre, secundum formam statuti lib. IV cap. XXVII in fine»), dettaglio in cui sembra di poter leggere in trasparenza un riferimento al valore della c.d. doppia conforme nell'ordinamento canonico. Solo in mancanza di tale dichiarazione giudiziale si fa ricorso alla testimonianza *ex auditu a suis senioribus* da parte di persone idonee ed affidabili, un procedimento che ha molto in comune con l'*enquête par turbes*.

Dall'altro verso, la funzione della *iurisdictio* non è né può essere limitata alla soluzione della singola controversia, ma deve necessariamente operare nella consapevolezza della propria continuità e sulla base di scelte ben precise quanto a criteri del suo esercizio. Il criterio principale per misurare l'efficienza della soluzione giurisdizionale delle controversie è la prevedibilità degli esiti, che previene controversie future scoraggiando aspettative di tutela giudiziale non fondate; i cittadini sono così stimolati ad astenersi dalla violazione delle norme e a perseguire soluzioni stragiudiziali concordate per le liti civili e mercantili.

La giurisdizione, insomma, funziona tanto meglio quanto più di rado è chiamata a funzionare.

#### 2. 8. *Il valore dei precedenti giudiziari*

Non per questo, si badi bene, i precedenti giudiziari veneziani avrebbero mai assunto valore vincolante: le sentenze non sono a Venezia fonti di produzione del sistema normativo, né i giudici si sarebbero mai trovati a dover giustificare con un espresso *distinguishing* la loro adesione o deviazione rispetto a quanto deliberato in precedenza. Bertaldo, che tiene alla precisione sistematica della sua esposizione, colloca queste osservazioni nel contesto della trattazione sui mezzi di prova delle norme non scritte; se i precedenti giudiziari rientrassero nel novero delle norme di diritto, sarebbero norme scritte, e quindi da trattare altrove. Non solo, ma anche il suo commento etimologico sul vocabolo *iudicium* è esplicito nel sottolineare la rilevanza del verbo «*dico*», «dichiaro», assenti rimanendo i verbi *do* o *statuo*, che avrebbero valore costitutivo.<sup>55</sup>

Bertaldo rimane in tema: si riferisce al *modus operandi*, tutto pratico e tutto veneziano, secondo il quale – di fronte a una situazione nuova o complessa – i magistrati che si trovano a dover deliberare ricorrono anzitutto alla consultazione dell'archivio, passando in rassegna le soluzioni adottate dai loro predecessori nella carica. I giudici devono *observare*, cioè prendere in considerazione, le soluzioni precedenti non già perchè siano esse stesse fonte di produzione di norme cogenti, bensì perchè costituiscono la primaria fonte di cognizione delle norme non scritte.

<sup>55</sup> Ivi, p. 9, col. 1: «*Iudicium enim est prolacio sentencie ... quod componitur ex ius et dico, quasi ius dico*».

Dopo tutto, la struttura formata oggettivamente dagli archivi pubblici e soggettivamente dal personale di cancelleria addetto a costituirli, conservarli e consultarli, era stata costituita appunto a questo scopo: assicurare la memoria storica dell'azione di governo, nel momento in cui il placito perdeva a favore del Maggior Consiglio il suo ruolo di titolare della sovranità effettiva, e la compagine istituzionale si complicava in un numero crescente di magistrature.

### 2. 9. Il giudizio: personaggi e interpreti

Giudicare, dunque, è *ius dicere*. Il luogo deputato a tale attività si chiama pure *iudicium* o anche *curia* in senso lato: un termine che, in senso stretto e proprio, indica invece ciascuna delle *curie ordinariae*.

Ordinarie, perché? perché, spiega ancora Bertaldo, *habent proprios advocatos*.<sup>56</sup>

Il criterio può stupire. Fin qui, il giudizio è stato trattato come attività svolta dai giudici; ma ora la presenza accanto a loro di avvocati (per di più, non di avvocati professionisti, ma di avvocati-magistrati, eletti alla carica pubblica di patrocinatori) si rivela quale requisito necessario perché la *curia* sia *ordinaria*, ovvero regolarmente convocata e idonea a giudicare.

Si tratta di una soluzione assolutamente originale al problema – diffuso in ogni tempo, e ben noto anche fuori Venezia – della correttezza sostanziale della sentenza, soprattutto in caso di contumacia giudiziale di una delle parti.<sup>57</sup> Altrove, si adotta il principio drastico secondo cui l'assente ha sempre torto: è il caso della giurisdizione delle Corti centrali nell'ordinamento inglese medievale.<sup>58</sup> Qui, si segue la strada

<sup>56</sup> Ivi, p. 9, col. 2: «Dicitur etiam iudicium locus specialiter deputatus ... quem locum ... nos appellamus curiam, et specialiter que est curia ordinaria, videlicet que habet proprios advocatos ut proprii, mobilium, forinsecorum, procuratorum, et petitionum...». Tra le Corti dotate di avvocati ordinari, Bertaldo non nomina la Curia dell'Esaminador, forse perché investita di compiti più vicini alla giurisdizione volontaria che al contenzioso vero e proprio; si veda M. FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto che contiene le leggi civili, canoniche e criminali, i principj del jus naturale, di politica, di commercio con saggi di Storia civile Romana e Veneta*, 5 voll. in 10 tomi, Venezia, Fenzo, 1778-1781; rist. in 2 voll., Venezia, Santini, 1845 (rist. anast. el. a cura di S. Gasparini, Padova, Imprimerie, 2007), *ad vocem Esaminador*.

<sup>57</sup> Si veda ivi, p. 15, col. 2 per un esempio di intervento dell'avvocato dell'assente nell'accettare o meno una richiesta di rinvio.

<sup>58</sup> Un esempio vistoso è quello del *writ of ejectment*, gemmazione del *writ of trespass to land*, in cui il ricorso da parte dell'attore a dei prestanome (*rectius* a dei falsi *negotiorum gestores* del possessore del fondo conteso) permette di ottenere una sentenza di condanna

opposta: la difesa nel merito delle posizioni di entrambe le parti è riconosciuta come un requisito tanto essenziale per il buon andamento della giurisdizione quanto la stessa attività del giudice, e quindi viene assunta in proprio dallo Stato tramite un'apposita magistratura.<sup>59</sup>

L'Inghilterra è un regno feudale, Venezia è una repubblica di mercanti viaggiatori: se Oltremarica ha senso privilegiare la *pax regni* rispetto a una troppo puntuale ingerenza nella sfera degli interessi sostanziali dedotti in giudizio, al contrario in Laguna il dispositivo concreto della sentenza si riflette direttamente sull'andamento dell'economia, e quindi sul benessere collettivo. La presenza di avvocati per entrambe le parti, anche se assenti, è indispensabile perché il giudice possa provvedere alla «*substentacio utraque parcium*». Non a caso, Bertaldo prosegue sottolineando che il giudizio non può avere luogo prima che gli avvocati abbiano concluso le loro difese.<sup>60</sup>

## 2. 10. *Legislazione, giurisdizione e pena*

Il sistema giuridico veneziano vanta, se non un primato, quanto meno una non comune precocità quanto alla definizione dei confini tra gli ambiti penale e civile e al monopolio del potere di punire da parte della potestà pubblica.

Le precisazioni terminologiche di Bertaldo permettono di constatare come questa evoluzione sia già avanzata all'inizio del Trecento: è *iudicatus* chi sia stato condannato a una pena corporale in quanto «*malefactor*», cioè autore di un crimine, mentre è «*condempnatus*» chi è condannato a una pena pecuniaria, e «*sentenciatus*» chi è condannato in sede civile.<sup>61</sup>

a carico di un soggetto che è rimasto estraneo al giudizio. Si veda A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, 2 voll., Milano, Giuffrè, 1982-2005: 1, *Le fonti e il pensiero giuridico*, 1982, p. 517, nota 27.

<sup>59</sup> Sull'evoluzione di quest'ultima e sul parallelo sviluppo di un'avvocatura professionale (*extraordinaria*), rinvio a S. GASPARINI, *Tra fatto e diritto. Avvocati e causidici a Venezia nell'età moderna*. In appendice: L. ONGARINI, *Istruzioni utili e necessarie al veneto interveniente o sia sollecitatore di Palazzo [1775]*, Padova, Imprimatur, 2005.

<sup>60</sup> A meno che non vi sia malizia dilatoria da parte di questi ultimi: *Splendor*, cit., p. 9, col. 2: «...iudicium fieri debet quando conclusum est in causa, videlicet quod partibus interrogatis a iudicibus si volunt aliud dicere, et respondetur *non*; vel si aliud prius dixerint per maliciam dilatationis placiti, sic non audiuntur...».

<sup>61</sup> Ivi, p. 10, col. 1: «Item in criminalibus, puniendus ad penam corpoream malefactor dicitur iudicatus; ad penam autem pecuniariam dicitur condempnatus; in civilibus autem sentenciatus quis in sorte et pena...».

Non basta; le parole di Bertaldo rivelano un concetto quasi legalistico della pena corporale, sia pure nell'ambito di un sistema di fonti inevitabilmente aperto all'analogia integrativa. Osserva infatti più avanti come il criminale venga condotto in giudizio dietro mandato dogale, «ad accipiendam legem»: è il doge che lo costringe a sottoporsi al giudizio dei giudici, ma sono solo questi ultimi a poter giudicare, e – precisa ancora Bertaldo – solo secondo il tenore della promissione criminale.<sup>62</sup>

La posizione di Bertaldo è interessante. Per un verso, la sua affermazione sembra ignorare l'esistenza, già all'epoca, di norme criminali extrastatutarie (e a maggior ragione, *extra promissionem*),<sup>63</sup> corroborando così la consueta interpretazione della sua posizione come irrealisticamente anacronistica. Dall'altro, però, in questo suo severo richiamo alla testualità della *promissio* si fa per ciò stesso evanescente l'immagine tradizionale di Bertaldo quale apologeta della consuetudine, diffidente verso la legislazione e più a suo agio nei confronti della dichiarazione delle norme non scritte in sede giudiziale.

*Minus dixit quam voluit*: la mancata menzione, in questa sede, delle fonti di diritto integrative rispetto allo *statutum* (la consuetudine, appunto, e l'analogia, del resto già più volte ricordate in precedenza) non basta a far pensare a un'anticipazione del principio di legalità. Eppure è chiaro che, nell'ambito massimamente delicato della vita, della libertà e dell'integrità fisica dei cittadini, Bertaldo è convinto che affidarsi alla consuetudine possa essere nulla più che un ripiego, e che una coazione intensa quale la condanna a una pena corporale debba essere sancita da norme scritte, deliberate cioè con il concorso formale della volontà di tutti.

## 2. 11. La giurisdizione tra Comune e Repubblica

Inquadrato fin qui il problema del titolo e dei criteri di esercizio della giurisdizione, Bertaldo si preoccupa di fornire all'amico Marco un

<sup>62</sup> Ivi, p. 1, col. 1: «...quando aliquis malefactor de mandato principis, id est domini ducis, deducitur ad ipsam curiam proprii, dicitur: talis malefactor deductus est ad legem, hoc est ad accipiendam legem, id est penam corpoream iuxta formam legis promissionis domini ducis. Pene enim corporee malefactorum in ipsa lege promissionis sunt singulariter determinate; et non licet principi, id est domino duci, iudicium suis labiis proferre propter excellenciam sue potencie et dignitatis, sed hortari et mandare habet suis iudicibus, ut, mediante iusticia, iudicium proferantur».

<sup>63</sup> Quanto meno le norme contro la bigamia contenute nel decreto del Maggior Consiglio 27 set. 1288, riportato nella compilazione settecentesca di A. SABINI, *Leggi criminali del serenissimo Dominio Veneto in un solo volume raccolte e per pubblico decreto ristampate*, Venezia, Pinelli, 1751, c. 11v.

quadro esaustivo e commentato dei soggetti che sono titolari del potere giurisdizionale nella compagine istituzionale veneziana. Procede in bell'ordine, Bertaldo, redigendo un elenco numerato delle *curie* tanto *ordinarie* quanto *extraordinarie*, premettendovi osservazioni sulla posizione particolare che occupa la *curia ducis*, ovvero il Minor Consiglio, e corredandolo di commenti che ne chiariscono i rapporti funzionali.<sup>64</sup> È questo il passo del *Lucidarium* in cui l'argomento dell'ordinamento giudiziario viene preso in considerazione di per se stesso, analizzato ed esaurito; sembra ragionevole pertanto aderire all'esplicita intenzione dell'Autore, e considerarlo quale espressione definitiva e completa del suo pensiero, a preferenza degli accenni precedenti in cui il problema veniva sfiorato incidentalmente o per via di esempio.<sup>65</sup>

Le *curie* dunque sono dodici, numero altamente simbolico e segno di una tendenziale preclusione rispetto alla possibilità che altre se ne creino in futuro. Dodici sono i mesi dell'anno e i segni dello zodiaco; dodici sono gli apostoli; dodici insomma è la perfezione molteplice, che non lascia spazio ad aggiunte perché queste non potrebbero che sminuire la simmetria dell'architettura complessiva.<sup>66</sup> I dodici elementi del totale, però, non sono equivalenti tra loro: è dal primo, cioè

<sup>64</sup> *Splendor*, cit., p. 10, col. 2: «Sunt autem omnes curie de palacio cum illa sublimes domini ducis, nunc duodecim. Illa sublimior domini ducis, que est consiliariorum, vocatur curia maior respectu dignitatis ducalis; prima vero de palacio, que est maior omnibus aliis, vocatur de proprio; secunda examinerum; tertia de mobili; quarta forinsecorum sive communis; quinta procuratorum; sexta petitionum... Aliarum vero, que sunt officia, et nominantur etiam curie, una, que est septima, vocatur advocatorum communis, quorum est maximum officium advocandi ubique pro factis de communi, et contra quemque officialem et personam ac rectorem. Et differt a curia communis predicta, que dicitur etiam forinsecorum, in hoc, quia ista officium habet patrocinare seu advocare, illa vero iudicare et cognoscere in questionibus vertentibus inter specialem personam et commune. Octava vocatur de contrabannis; nona de maiori salario hodie, sed hactenus vocabatur *dal men*; decima de super publicis et usuris; undecima et ultima vocatur de nocte: que quamvis sit ultima, habet miram potentiam et fortissimum brachium...».

<sup>65</sup> BESTA, *Jacopo Bertaldo*, cit., sembra invece far più conto di quelli che di questo. A p. 123, dove commenta questo brano del *Lucidarium*, Besta sembra non avere (o non avere più) sottomano l'edizione Schupfer; menziona infatti le sole Curie ordinarie del Proprio, del Mobile, del Forestier e di Petizion, mentre elenca come straordinarie (senza alcun ordine riconoscibile) il Minor Consiglio, i Signori di Notte, la Curia del Procurator, i Giudici del Piovego, la Curia dell'Esaminador, i giudici del Magno Salario e i Giudici *de Contrabannis*. Sull'esposizione di Besta costruisce successivamente PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti*, cit., p. 207, con osservazioni su cui tornerò poco oltre.

<sup>66</sup> Cfr., per tutti, J. CHEVALIER, A. GHEERBRANT, *Dizionario dei simboli*, 2 voll., Milano, Rizzoli, 1987, 1, A-K, voce *Dodici*, nn. 2 e 3.

dalla *curia ducis*, che il potere di governo si articola negli undici soggetti pubblici coinvolti nella *iurisdictio* (le sei *curie ordinarie* e le cinque *extraordinarie*) per poi fluire sull'intero *commune*.

Appunto questa ricaduta sulla vita pubblica è la ragione per la quale la *iurisdictio* non può che essere esercitata in forma magistratuale, cioè da cittadini eletti dal Maggior Consiglio a cariche di durata temporanea, della gestione delle quali gli eletti sono responsabili sia in sede politica davanti al Maggior Consiglio, sia in sede giurisdizionale attraverso la funzione di garanzia svolta dagli Avogadori di Comun.<sup>67</sup>

## 2. 12. *Non separazione dei poteri, ma divisione del potere*

Bertaldo inserisce a questo punto un paragrafo che a mio parere costituisce uno dei punti di più difficile interpretazione e al contempo uno dei più importanti dell'intero *Lucidarium*. Vi traccia una *distinctio* tra la *potencia consiliatoria*, quella *iudiciaria* e quella *executoria*, e annuncia la propria intenzione di trattare soltanto della seconda in quanto le altre due non sono vincolate né al diritto scritto (*statutum*) né alla consuetudine come dichiarata e applicata in giudizio (*consuetudo iudiciaria*). Scrive infatti Bertaldo:

... quamvis potencia ducalis spargatur per omnes et singulas curias et officia, tamen in tribus curiis specialiter fungitur, videlicet in consiliatoria, iudiciaria, que dicitur de proprio, et executoria, que ad solam potenciam principis, id est domini ducis pertinet. Et quia de duabus curiis, tam consiliatoria quam executoria, non intendo ad presens in aliquo tractare, quia non sunt astrictae ad statutum et consuetudinem iudiciariam, idcirco ad alias revertor...<sup>68</sup>

L'interpretazione tradizionale<sup>69</sup> identifica la *consiliatoria* con le funzioni esercitate dal Minor Consiglio, la *iudiciaria* con quelle proprie delle *curie*, e l'*executoria*, inesplicabilmente, con le attribuzioni della Corte dell'Esaminador. Mi sembra però che tale posizione, del resto mai espressamente motivata, possa essere revocata in dubbio.

Il paragrafo mostra una solennità e una scelta di vocaboli tali da far escludere che l'intento dell'autore sia limitato a una mera delimitazione dell'ambito su cui verterà il seguito dell'opera. Al contrario, Bertal-

<sup>67</sup> *Splendor*, cit., p. 10, col. 2: «Et nota, karissime mi Marce, quod omnis iudex ordinarius, advocatus et officialis deputatus pro communi ad aliquod officium tamquam iudex, debet fieri in Maiori Consilio per electionem...».

<sup>68</sup> *Ivi*, p. 11, col. 1.

<sup>69</sup> BESTA, *Jacopo Bertaldo*, cit., p. 128, seguito senza ulteriore analisi da PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti*, cit., p. 207.

do sta inquadrando l'argomento di cui intende occuparsi (l'esercizio della giurisdizione) in una struttura di riferimento propriamente costituzionale, giustificandone i confini e al contempo evidenziandone la connessione con gli altri distinti campi in cui si esplica la potestà di governo.

Come ogni altro ordinamento medievale e moderno, Venezia non conosce la separazione dei poteri, ben più tardi teorizzata da Montesquieu e adottata negli Stati costituzionali contemporanei. Non per questo tuttavia il pensiero giuridico medievale e moderno ignora o trascura la differenza funzionale tra l'attività di porre le norme, quella di attuarle in sede non contenziosa e quella di applicarle per risolvere giudizialmente controversie o punire reati.

### 2. 13. *Una spiegazione istituzionale per l'ordine delle fonti*

Mi sembra pertanto possibile ipotizzare che la *consiliatoria* possa identificarsi con l'attività deliberativa esercitata dai Consigli, rispetto ai quali il Minor Consiglio funge da collegio di presidenza; l'*executoria* con l'attuazione di tali delibere nei loro aspetti amministrativi, non contenziosi, da parte dei Consigli stessi e delle magistrature; e la *iudiciaria* con l'applicazione delle norme nell'ambito contenzioso e penale.

Risulta allora chiaro perché Bertaldo intenda escludere dalla trattazione la *consiliatoria* e l'*executoria*. Entrambe infatti *non sunt astrictae ad statutum et consuetudinem iudicariam*, la prima perché rappresenta la sovrana facoltà politica, spettante a un ordinamento a fini generali, di scegliere quali interessi perseguire e i mezzi con cui perseguirli, la seconda perché costituisce esecuzione delle delibere assunte dalla prima in un campo in cui non si fa luogo a *ius dicere*.

La *consiliatoria* insomma si colloca per così dire al di sopra e al di fuori dello *statutum*, e l'*executoria* al di sotto. La prima individua e sottopone al soggetto sovrano (il binomio doge-concio) le norme consuetudinarie che è il caso volta a volta di legificare, e provvede inoltre ad assumere le decisioni necessarie per la gestione politica dell'ordine pubblico sul piano interno e su quello internazionale; la seconda specifica le modalità pratiche tramite le quali le decisioni della *consiliatoria* si fanno realtà concreta.

Non per caso Bertaldo specifica come la consuetudine che la *consiliatoria* e l'*executoria* non sono tenute a seguire sia la consuetudine *iudi-*

*ciaria*: entrambe infatti sono pur sempre tenute, e non potrebbero non esserlo, all'osservanza di consuetudini di altra natura, ovvero da un lato quella che oggi definiremmo consuetudine costituzionale, dall'altro la buona prassi amministrativa documentata dagli archivi degli *officia*.

2. 14. *Legislazione consiliare e potestà giudiziaria:  
un rapporto in evoluzione*

All'interpretazione che qui suggerisco si collega strettamente un altro passo famosissimo del *Lucidarium*, quello in cui Bertaldo deplora l'abuso a causa del quale «magis prospicitur ad consilium quam ad statutum». <sup>70</sup> La citazione tralatizia merita di essere ricontestualizzata.

Il passo si colloca all'inizio del cap. 3, par. D, nelle due importantissime colonne di testo in cui Bertaldo espone secondo un *summarium* ben scandito i criteri che la Curia del Proprio è tenuta ad osservare nel formulare il giudizio. Bertaldo riserva a questo punto un posto di primo piano al repertorio delle fonti e all'ordine in cui esse devono essere consultate per definire il contenuto precettivo della sentenza, rispettivamente penale e civile. È appunto qui che si trova la più ampia, analitica e motivata discussione del sistema delle fonti nella loro efficacia pratica di regole per ben giudicare, quanto meno nell'ambito delle attribuzioni della Curia del Proprio; è qui che va ricercata la più autentica intenzione dell'Autore.

Sette sono dunque gli elementi che il giudice, in base al giuramento prestato nell'assumere la carica, è obbligato a prendere in considerazione prima di procedere alla delibera del giudizio. Si noti che Bertaldo non sta affatto esponendo una teoria generale delle fonti normative, come aveva fatto nel prologo e all'inizio del cap. 1; piuttosto, sta redigendo una sorta di manuale di udienza per l'amico Marco, impartendogli istruzioni seguendo le quali potrà giungere senza errori alla formulazione di una soluzione corretta e tale da non dare luogo a responsabilità politica o giuridica.

2. 15. *Dalle norme al giudizio: le prime tre fasi*

Dunque, i giudici, si tratti di un giudizio civile o penale, devono anzitutto consultare il loro capitolare;<sup>71</sup> ciò si spiega non solo o non tanto

<sup>70</sup> *Splendor*, cit., p. 13, col. 2.

<sup>71</sup> *Ivi*, p. 13, col. 1: «Tenentur enim ipsi iudices et in suo iuramento sunt astricti specialiter

con una asserita forza superiore delle norme di cui consiste il capitolare stesso riguardo al merito del caso da risolvere, quanto piuttosto con la considerazione del tutto pratica, basata sul principio di specialità, che quelle norme stabiliscono anzitutto le attribuzioni della Curia, i requisiti per la sua composizione e quelli per la validità delle sedute. Il capitolare insomma è la fonte idonea a risolvere la questione di giurisdizione, senza di che non è neppure possibile procedere al giudizio.

In secondo luogo, prosegue Bertaldo, nei giudizi criminali i giudici devono consultare la promissione del maleficio, integrandola se necessario, nell'ordine, con consuetudini accertate giudizialmente e in loro assenza con l'analogia.<sup>72</sup> Si tratta di un passo che va compiuto soltanto nei giudizi per reati che comportano l'inflizione di una pena corporale; nei giudizi penali in cui la pena sia solo pecuniaria e nei giudizi civili, si passa infatti direttamente al passo successivo.

In terzo luogo, scrive Bertaldo, sia in ambito civile che penale i giudici devono attenersi allo *statutum*, in modo da assicurare l'uniformità di disciplina sull'intero territorio nazionale.<sup>73</sup>

#### 2. 16. *Una forma di pubblicità costitutiva*

Fino a qui, nulla di sorprendente. La parte più interessante della trattazione ha inizio con il punto quattro, dove l'esposizione di una inconsueta procedura obbligatoria, finora trascurata – a quanto mi risulta – dalla storiografia, viene motivata dall'autore con un riferimento espresso all'assetto costituzionale e alla titolarità del potere legislativo. Alla consultazione dello *statutum* fa seguito infatti, prosegue Bertaldo, quella della legislazione consiliare, ma soltanto a condizione che non solo non contrasti con il regime statutario, ma che sia anche stata notificata formalmente alla Curia.<sup>74</sup>

ad septem. Primo et principaliter, ad suum capitulare et ad ea omnia et singula que in ipso continentur...».

<sup>72</sup> Ivi, p. 13, col. 1: «Secundo, in criminalibus causis de maleficiis tenentur et sunt astricti ad leges promissionis domini ducis, et secundum eas habent procedere et iudicare, et ipsis deficientibus secundum consuetudinem rationabilem approbatam, vel de similibus ad similia...».

<sup>73</sup> Ivi, p. 13, col. 1: «Tercio, tenentur ipsi iudices ad statutum et ad omnia capitula que in ipso continentur, in civilibus et criminalibus; et sunt astricti, tam per suum capitulare quam per ipsum statutum, ut habetur in eius primo prologo, ubi circa finem eiusdem prologi sic continetur: *volentes igitur, quod omnes nostre iurisdictioni subpositi ipsis statutis utantur, districte volumus et iubemus, ut nostri iudices in iudiciis ab eorum sanctionibus non discedant etc...*» (enfasi mia).

<sup>74</sup> Ivi, p. 13, col. 2: «Quarto, tenentur ad constitutiones seu consilia capta et affirmata

La ragione di questa restrizione alla vigenza delle delibere consiliari di tenore normativo è subito dopo giustificata facendo ricorso allo stesso principio con cui Bertaldo aveva sostenuto la maggior dignità del diritto scritto rispetto alla consuetudine: soltanto la volontà del popolo, espressa tramite una procedura formale di deliberazione collettiva che coinvolge sia il doge che la *concio*, è idonea a produrre norme immediatamente coattive per tutti i cittadini.<sup>75</sup> Pertanto la presunzione di conoscenza così come la stessa coattività delle delibere consiliari sono tutt'altro che automatiche; richiedono infatti la sussistenza del requisito della notifica alle Corti.

I Consigli, insomma, sono un *quid minus* rispetto a quel *maior* che si incarna nella vecchia diarchia doge-*concio*: visibilmente, la traslazione dell'immagine della sovranità – se non della sovranità effettiva – dalla piazza gremita all'assemblea nobiliare non è ancora conclusa, almeno sul piano psicologico.

#### 2. 17. *L'abuso del potere normativo: un problema contenutistico*

È a questo punto che Bertaldo commenta: «quamvis aliquando indirecte propter abusum magis prospicitur ad consilium quam ad statutum».<sup>76</sup>

«Consilium» è il vocabolo usato da Bertaldo, cioè delibera consiliare, cioè espressione di quella potestà *consiliatoria* la cui funzione consiste nella direzione politica dello Stato, e non nella definizione dei giudizi. Se – come credo – è questa l'intenzione di Bertaldo, allora un *consilium* che non sia *statutum*, che cioè non sia sottoposto all'approvazione della *concio*, non deve (non dovrebbe!) avere come destinatario il cittadino in quanto tale; destinatari dei *consilia* sono piuttosto i magistrati e i giudici. Il contenuto specifico delle delibere consiliari

in Maiori Consilio, si missa fuerint ad Curiam ex parte domini ducis ... dummodo non sint contra statutum expresse...»: ce n'è abbastanza per sospettare una possibile analogia funzionale con la procedura di registrazione ed eventuale interinazione della legislazione sovrana presso il Parlamento di Parigi.

<sup>75</sup> Ivi, p. 13, col. 2: «...quia statutum confirmatum est auctoritate domini ducis et sui Minoris et Maioris Consilii in concione publica et laudatum ab omni populo Veneciarum: consilia vero tantum inter speciales personas de Maiori Consilio. Unde minus non debet in hoc casu derogare maiori...». PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti*, cit., p. 217 nota come si tratti di un argomento tratto dalla glossa al *Decretum* e alle *Decretales*, secondo la quale la legge non può essere approvata da una minoranza così come la consuetudine, per essere obbligatoria, deve essere condivisa dalla maggioranza del popolo.

<sup>76</sup> *Splendor*, cit., p. 13, col. 2: «Unde minus non debet in hoc casu derogare maiori; quamvis aliquando indirecte propter abusum magis prospicitur ad consilium quam ad statutum».

va identificato nelle norme che incidono sulle modalità di esercizio dell'amministrazione e della giurisdizione, e sono quindi destinate ai titolari delle cariche elettive.

Se così è, allora nel momento in cui una delibera consiliare assume a proprio oggetto la sfera giuridica dei singoli cittadini, tradisce la propria natura e il senso stesso dell'esistenza dei Consigli.

L'inversione denunciata da Bertaldo (l'abuso) è diabolica, non perchè costituisca il sovvertimento di una gerarchia tra le fonti, ma perchè implica il tradimento di una funzione: non costituisce un capovolgimento verticale, ma un'invasione di campo sul piano orizzontale. Le delibere consiliari non possono, non devono toccare argomenti tali da modificare le posizioni giuridiche soggettive dei cittadini; loro compito è influire sulle procedure di elezione dei giudici, sulla composizione dei collegi giudicanti, sulla loro durata in carica, sulle loro attribuzioni... Le delibere consiliari possono novellare i capitolari, ma per incidere sul diritto positivo civile e penale, l'unico strumento possibile è lo *statutum*, approvato secondo una procedura che coinvolge anche la *concio*.

La ragione per la quale Bertaldo ribadisce in capo ai giudici il compito di dichiarare il tenore delle consuetudini – le sole norme che riconosce idonee a integrare gli statuti – non è affatto una sua diffidenza verso la legislazione in quanto tale. È il pericolo di sviamento della legislazione consiliare che Bertaldo teme, la distanza cioè che la Serrata ha posto tra la volontà normativa espressa da assemblee e collegi ormai esclusivamente (o quasi) aristocratici e l'*opinio iuris ac necessitatis* diffusa tra i cittadini. Si tratta di una legislazione che può debordare dall'ambito proprio della *consiliatoria* per invadere l'ambito della *iudiciaria*, e in concreto vi deborda nel momento in cui non si ferma a pilotare la politica ma interviene direttamente sulle norme da cui dipende l'esito dei giudizi.

#### 2. 18. Dalle norme al giudizio: le fonti di chiusura

Resta da definire come debba comportarsi il giudice nel caso in cui la legislazione non sia esauriente nella disciplina del caso da risolvere. Il giudice, prosegue Bertaldo, deve attenersi in quinto luogo alla consuetudine *rationabilem et approbatam*, della quale ha detto in precedenza; al sesto posto, alla *bonam conscientiam* derivante anzitutto dall'applica-

zione dell'analogia alle fonti legislative e/o consuetudinarie oppure, quale ultimo mezzo da esperire, dell'«aperta presumpcio».<sup>77</sup>

Potrebbe porsi il problema se l'analogia e l'«aperta presumpcio» possano essere considerate fonti del diritto in senso proprio, oppure semplici metodi operativi per giungere alla formazione del giudizio. Il dubbio è stato sollevato da Padovani, secondo il quale Bertaldo «circostrive di molto l'ambito di efficacia dell'analogia, espunta dal novero delle fonti normative».<sup>78</sup> Da parte mia, tendo a ritenere che Bertaldo intenda attribuire ad entrambe il ruolo di fonti vere e proprie in base a due considerazioni, una testuale e l'altra istituzionale.

Dal primo punto di vista, il passo del prologo in cui Bertaldo per la prima volta menziona l'analogia segue immediatamente quello in cui ha definito come 'duplice' il 'tramite' per il quale si snoda in Venezia la «via iusticie, lucis at veritatis».<sup>79</sup> Tale tramite è 'duplice', costituito cioè dallo «statutum» e dalla «consuetudo», senza che sia fatta menzione dell'analogia. Nonostante ciò, mi pare che il legame semantico che nella frase successiva lega il verbo «est procedendum» al sostantivo *via* sia più intenso del limite posto dal numerale «duplicem», un'interpretazione rafforzata a mio parere dal carattere imperativo della costruzione sintattica.

Altrettanto mi pare di poter dedurre osservando che il passo del *Lucidarium* in cui si tratta dell'analogia – insieme all'«aperta presumpcio» – al punto 6 dell'elenco delle operazioni che il giudice deve compiere per giungere ad emanare il giudizio, non si differenzia né esplicitamente né implicitamente dallo stile adottato per trattare le fonti ai punti 1-5.<sup>80</sup>

Anche più densa è la considerazione sostanziale, pur se raggiun-

<sup>77</sup> Ivi, p. 13, col. 2: «Quinto, tenentur ad consuetudinem racionabilem approbatam, deficientibus statutum et consilio ... Sexto, tenentur ad bonam conscientiam ... que ... oriri debet et formari ab aliquo trium predictorum de similibus ad similia, aut per apertam presumpcionem...». Non c'è posto tra gli strumenti del giudice per la prova legale: l'interpretazione delle prove, e con essa la soluzione della questione di fatto, deve provenire dalla coscienza del giudice non meno della convinzione relativa alla correttezza dell'interpretazione delle norme, che risolve la questione di diritto. Anzi Bertaldo si spinge più oltre, distinguendo la *presumpcio* dalla *suspicio* e vincolando il giudice a un'interpretazione *in bonam partem*: «Et est differencia inter presumpcionem et suspicionem, quia presumpcio comprehenditur in bonum, suspicio in malum...».

<sup>78</sup> PADOVANI, *La politica del diritto*, cit., p. 310.

<sup>79</sup> *Splendor*, p. 8, col. 1, dove il passo già citato «...via iusticie, lucis et veritatis ... habet in civitate tua Rivalentina duplicem tramitem: unum per statutum, quid est ius scriptum, alterum per consuetudinem, quod est ius non scriptum...» prosegue con «Hiis vero duobus deficientibus, de similibus ad similia est procedendum».

<sup>80</sup> Ivi, p. 13, col. 2.

ta col senno di poi. I giudici-politici veneziani (tanto più dopo la serrata) si trovano in una posizione radicalmente diversa rispetto a quella dei giudici attivi negli ordinamenti che seguono il diritto comune. La differenza non sta solo nel sistema normativo che rispettivamente gli uni e gli altri sono chiamati ad applicare, ma nei loro rapporti con esso, e nel titolo di esercizio della potestà giurisdizionale.

I giudici di Terraferma già all'epoca di Bertaldo si affidano ai suggerimenti, se non alle direttive, di giuristi tecnici di formazione universitaria; nell'età moderna sarebbero stati sempre più spesso dei funzionari, nominati dal principe e titolari per delega di un potere altrui, e il potere para-normativo che avrebbero esercitato nella pratica sarebbe stato il risultato di una più o meno occulta operazione di scavalco dei limiti delle attribuzioni loro conferite.

I giudici veneziani invece sono componenti del Maggior Consiglio, cioè contitolari della sovranità *nomine proprio*; e per di più ne sono contitolari in regime di mancata separazione dei poteri. Che si tratti di deliberare un atto dotato del contenuto di legge, di sentenza o di provvedimento amministrativo, identica è la procedura per voti e identica è la forma documentale della delibera (decreto per i Consigli, terminazione per le magistrature). I giudici veneziani insomma sono legittimamente titolari della potestà di imporre coattivamente qualsiasi decisione abbia raccolto la maggioranza dei voti, in quanto corrispondente alla *bona conscientia* dei votanti.

Nessuno dei magistrati veneziani può nascondersi dietro il pretesto di non essere investito di poteri sufficienti per esercitare con efficacia le sue funzioni, né può scaricare le proprie responsabilità in capo a un inesistente superiore gerarchico. Ciò che va fatto può e deve essere fatto. Non per caso Bertaldo dichiara da ultimo che in settimo luogo i giudici sono obbligati a rendere il servizio pubblico di amministrare la giustizia: «sunt astricti ... venire ad palacium». Non sembri ovvio né scontato, in tempi in cui la tutela giudiziale delle proprie posizioni giuridiche è spesso condizionata altrove non solo allo *status*, non solo alla possibilità di sostenere le spese del giudizio, ma anche alla spesso aleatoria disponibilità del giudice stesso. Il ceto di governo veneziano giustifica il proprio monopolio politico in base alle funzioni che non solo svolge, ma che è obbligato a svolgere.

### 2. 19. *Un progetto politico di restaurazione democratica?*

Rimeditare su Bertaldo e il suo *Lucidarium* porta in evidenza il paradossale dello sguardo storiografico. Quello che, visto a distanza di secoli, appare un fluire privo di contraddizioni, a uno sguardo più ravvicinato si spezza in gorghi e frammenti disomogenei: il vantaggio che la distanza cronologica conferisce nel riconoscere l'esito degli eventi nel lungo periodo, si paga con l'evanescenza degli elementi che a quell'esito si sono più o meno consapevolmente opposti.

La storiografia recente ha buoni motivi per rovesciare l'interpretazione tradizionale di Bertaldo quale nostalgico apologeta di un passato che neppure era mai esistito. L'immagine di Bertaldo nel secondo Novecento ne fa al contrario il sostenitore di un progetto politico audacemente innovativo, anche se di taglio antiaristocratico e di segno opposto alla tendenza che avrebbe finito per prevalere.

Già lo stesso Besta aveva osservato del resto che l'importanza attribuita da Bertaldo alla ormai quasi obsoleta *collaudacio* gli pareva collegarsi a una «opposizione fra l'aristocrazia e il popolo... [che] non riconosceva senza il proprio assenso valore di legge alle decisioni del Maggior Consiglio», anche se poco oltre Besta ammetteva che «più tardi le differenze di validità scompaiono». <sup>81</sup>

È stato poi Cracco ad analizzare in dettaglio le dinamiche sociali e politiche sottostanti alla trasformazione del Comune in Repubblica aristocratica, rivelando le spinte contrastanti la cui risultante è poi stata l'affermazione di un'aristocrazia di funzioni imbrigliata da una fine, salda rete di pesi e contrappesi. <sup>82</sup>

Da ultimo, le posizioni di Cracco sono state riprese da Padovani e calate nel contesto delle scelte tecnico-giuridiche sottostanti al sistema delle fonti. <sup>83</sup> L'opera di Bertaldo viene inquadrata da Padovani in un

<sup>81</sup> BESTA, *Jacopo Bertaldo*, cit., p. 128.

<sup>82</sup> Specialmente in G. CRACCO, *Società e Stato nel medioevo veneziano (secoli XII-XIV)*, Firenze, Olschki, 1967 («Civiltà veneziana. Studi», 22), e successivamente IDEM, *Il pensiero storico di fronte ai problemi del Comune veneziano*, in *La storiografia veneziana fino al secolo XVI. Aspetti e problemi*, a cura di A. Pertusi, Firenze, Olschki, 1970 («Civiltà veneziana. Saggi», 18), pp. 45-74; CRACCO, *La cultura giuridico-politica*, cit.; e IDEM, *Venezia nel medioevo dal secolo XI al secolo XIV. Un altro mondo*, Torino, UTET, 1986, riproposto col titolo *Venezia nel medioevo: un 'altro mondo'*, in *Comuni e signorie nell'Italia nordorientale e centrale*, 2 voll., Torino, UTET, 1987, 1992: 1, *Veneto, Emilia-Romagna, Toscana* («Storia d'Italia», collana diretta da G. Galasso, 7, 1), pp. 5-157.

<sup>83</sup> PADOVANI, *La politica del diritto*, cit.

processo, iniziato già nei primi anni del Duecento, di «romanizzazione delle consuetudini venete»,<sup>84</sup> finalizzato a diffondere l'applicazione anche a Venezia delle norme romane e canoniche; curiosamente, secondo Padovani, queste sarebbero state accessibili, conoscibili e utilizzabili da parte di una più larga base popolare rispetto alle stesse consuetudini 'veneziane'.<sup>85</sup> Il progetto avrebbe trovato la sua più avanzata attuazione negli statuti del 1242, redatti per iniziativa di Jacopo Tiepolo da giuristi di formazione universitaria, ma sarebbe in seguito fallito per il prevalere del partito favorevole all'evoluzione aristocratica delle istituzioni.<sup>86</sup> Si sarebbe così aperta un'epoca, deplorata da Bertaldo, di legislazione consiliare minuziosa e molteplice, che avrebbe finito per favorire pradosalmente il ricorso all'*arbitrium* e quindi una certa refrattarietà dei giudici rispetto alla legislazione. Bertaldo al contrario avrebbe sostenuto il ruolo della consuetudine – quale nucleo essenziale del sistema normativo – allo scopo di evitare la formazione di un vuoto tecnico nell'amministrazione della giustizia, che sarebbe stato colmato altrimenti da imprevedibili e potenzialmente arbitrari interventi politici da parte dei Consigli.<sup>87</sup>

## 2. 20. *Criptozoologia della cultura romanistica a Venezia nel Medioevo*

L'interpretazione di Padovani rimane a mio parere aperta a qualche dubbio, soprattutto se vista dalla prospettiva modernista che – beninteso col senno di poi – prende in considerazione le scelte politiche successive al Trecento e lo sviluppo dell'atteggiamento prevalente a Venezia rispetto alla cultura giuridica di diritto comune.

Per cominciare da una considerazione socio-culturale, è ben vero che il XIII sec. segna l'arrivo di giuristi di formazione universitaria a ricoprire ruoli importanti nella vita pubblica veneziana; tuttavia questo afflusso, e l'ammodernamento tecnico che ne consegue, assume caratteri assai differenti rispetto a quelli constatabili in situazioni analoghe nelle città dell'entroterra.<sup>88</sup>

<sup>84</sup> Ivi, p. 312.

<sup>85</sup> Ivi, p. 326, in cui scrive di una «fazione popolare» favorevole al ricorso al diritto romano.

<sup>86</sup> Ivi, p. 324.

<sup>87</sup> Ivi, p. 324: all'epoca di Bertaldo, sono «...i politici, e non più i giuristi, i veri artefici dello sviluppo del diritto nella Serenissima». Nello stesso senso, del resto, già CRACCO, *La cultura giuridico-politica*, cit., p. 243.

<sup>88</sup> Mi limito qui a rinviare all'analisi, ancor oggi tutt'altro che obsoleta, che ne ha dato M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano, Giuffrè, 1969.

La ‘campagna acquisti’ è diretta ad acquisire la cooperazione di tecnici per l’organizzazione della cancelleria ducale, curando però che questi non abbiano l’occasione (né l’interesse) di impadronirsi delle funzioni di governo. Il nuovo personale, laico e spesso di formazione universitaria, svolge le proprie mansioni in forma professionale, retribuita e subordinata accanto al vecchio organico di preti-notai, e gode di numerosi *benefit* tra cui la concessione della cittadinanza: tuttavia – una volta completato il processo della serrata – non è e non diventa titolare di diritti politici, neppure quando viene inquadrato in un ceto parzialmente istituzionalizzato.<sup>89</sup>

Più che la conoscenza (o l’applicazione) delle norme del diritto romano e canonico all’interno dell’ordinamento, ciò che serve al Comune e poi alla neonata Repubblica aristocratica è l’esperienza teorica e organizzativa, maturata in cent’anni di collaborazione tra i giuristi romanisti e le istituzioni comunali di Terraferma. Ne è riprova la circostanza che non sembra verificarsi alcuna apertura ai tecnici del diritto ‘bolognese’ nelle professioni legali dell’avvocatura straordinaria, mentre è assai lenta la progressiva sostituzione dei laici ai chierici nel notariato *ad instrumenta*: nemmeno la bolla di Eugenio IV del 1433 sarebbe riuscita a estromettere i chierici dal notariato se non dopo un altro decennio, con strascichi ancora fino al secolo successivo.<sup>90</sup>

Non è chiaro allora in che senso la cultura giuridica romanistica avrebbe potuto apparire più facilmente accessibile da parte della generalità del popolo rispetto alle consuetudini ‘veneziane’. Quella romanistica è una cultura elitaria, la cui acquisizione richiede anni di studi in sedi che rispetto a Venezia e al Ducato si collocano all’estero. Mi pare dubbio che nel sistema socio-economico veneziano medievale fossero in molti a trovare conveniente intraprendere tali studi; e infatti non risultano reperibili tracce significative di quell’indispensabile indicatore che sarebbe rappresentato da un’evoluzione culturale in senso romanistico nei documenti della prassi giudiziale e negoziale.<sup>91</sup>

<sup>89</sup> Sulla nascita e le vicende del ceto cittadino rimando all’esautiva trattazione di A. ZANNINI, *Burocrazia e burocrati a Venezia in età moderna: i cittadini originari (secc. XVI-XVIII)*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1993 («Memorie», Classe di scienze morali, lettere ed arti, XLVII), e al recente volume di R. C. MUELLER, *Immigrazione e cittadinanza nella Venezia medievale*, Roma, Viella, 2010.

<sup>90</sup> BARTOLI LANGELI, *Il notariato*, cit., p. 80; PEDANI FABRIS, *Veneta auctoritate notarius*, cit., pp. 9-13.

<sup>91</sup> Anche il regime delle *probe*, introdotto dal 1322, non evidenzia alcuna significativa penetrazione culturale romanistica: PEDANI FABRIS, *Veneta auctoritate notarius*, cit., p. 8.

C'è poi la questione degli inevitabili legami ideologici con l'idea di impero: un ricorso al diritto romano, in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, avrebbe implicato necessariamente un'immagine positiva sia del vecchio nemico, il Sacro romano impero, sia – ed è peggio – della concezione feudale e patrimoniale dell'esercizio del potere di governo, entrambe poco o nulla compatibili con la politica ipoteticamente condotta da una fazione 'popolare'.

### 2. 21. *Tre obiezioni di politica del diritto*

Quanto al proliferare di una legislazione obiettivamente minuziosa, ancora una volta viene spontaneo il paragone con l'esperienza (analogica, non omologa) dei rapporti tra giurisprudenza giudicante e legislazione nell'ordinamento inglese. Qui pure si riscontra una *statute law* redatta in uno stile dettagliato fino all'eccesso; lo scopo, però, è quello diametralmente opposto di tenere i giudici sotto controllo, frenando la loro libertà interpretativa e costringendoli, se non a un'interpretazione estensiva della legislazione a danno della giurisprudenza giudicante, quanto meno a un'interpretazione restrittiva dei propri stessi precedenti.<sup>92</sup>

Inoltre a Venezia, almeno dopo la serrata, la figura del giudice assume un carattere essenzialmente diverso da quello che si riscontra negli ordinamenti di terraferma tardomedievali e moderni. Una distinzione netta tra legislatori e giudici, rilevante sul piano istituzionale e giuridico, nell'ordinamento della Repubblica non esiste, né sotto il profilo istituzionale (non esiste separazione dei poteri) né sotto il profilo personale (le stesse persone ricoprono volta a volta cariche di diversa natura). La stessa disaggregazione del corpo aristocratico in nobiltà senatoria, curiale e minore rimane rilevante solo sul piano sociologico e non in quanto attiene alla titolarità di diritti politici, per quanto si faccia vistosa nel corso dell'età moderna.

Mi domando da ultimo se, quando che al passaggio tra Due e Trecento si sarebbe creato un contrasto politico tra istituzioni aristocratiche e popolo, sarebbero stati proprio i giudici, come sembra suggerire Padovani, a favorire un controllo politico sulla giurisdizione da parte

<sup>92</sup> Sono ancora del tutto attuali in proposito le considerazioni in P. S. ATIYAH, *Judgments in England*, in *La sentenza in Europa. Metodo tecnico e stile*, Atti del Convegno internazionale, Ferrara, 10-12 ott. 1985, Padova, CEDAM, 1988, pp. 140-158: 147-149.

dell'oligarchia consiliare. Sembra altrettanto o anche più verosimile che i giudici sarebbero stati al contrario naturalmente portati a rafforzare la propria posizione, limitando il potere di intervento dei Consigli sulle proprie funzioni, in nome della tutela delle posizioni giuridiche dei cittadini contro l'ingerenza aristocratica.

## 2. 22. *Il diritto veneziano: uno ius proprium come gli altri?*

Un punto a mio parere determinante nella valutazione del *Lucidarium* come progetto politico riguarda la considerazione che Bertaldo mostra di avere per la natura del diritto veneziano.

L'ipotesi di una cooptazione del diritto romano quale strumento politico da parte di una fazione popolare antiaristocratica presuppone infatti che il diritto veneziano (tanto lo *statutum* quanto la *consuetudo*) assuma il ruolo di *ius proprium* rispetto allo *ius commune*. Ed è proprio qui, credo, che l'ipotesi di un deliberato tentativo, poi fallito, di 'romanizzazione' del sistema normativo veneziano non tiene.

Per cominciare con il profilo testuale: Bertaldo non lascia alcun indizio, nel *Lucidarium* o nelle glosse, di ritenere che il diritto comune sia fonte di diritto vigente o anche solo autorevole nell'ordinamento veneziano, né che costituisca un criterio interpretativo – sia pure estrinseco – per le norme veneziane, scritte o non scritte che siano. Al contrario, Bertaldo tratta del diritto veneziano alla stregua di un diritto nazionale completo, che non necessita di alcuna integrazione dall'esterno in quanto dispone degli strumenti per integrarsi da sé anche quando faccia difetto la legislazione, tramite la *bona conscientia* raggiunta con l'analogia e l'*aperta presumpcio*.

Sotto il profilo istituzionale e normativo, poi, il Comune veneziano non è assimilabile agli altri Comuni dell'Italia settentrionale, a dispetto del fatto che l'opportunità politica l'abbia spinto a partecipare alle campagne contro il Barbarossa: a differenza degli ordinamenti particolari incardinati nella gerarchia delle *iurisdictiones*, infatti, Venezia è un ordinamento a fini generali. Non potrebbe essere altrimenti, in quanto l'indipendenza che Venezia mantiene rispetto all'autorità suprema dell'imperatore d'Occidente ha quale contropartita la rinuncia ad avvalersi dello strumento di integrazione normativa rappresentato appunto dal diritto romano.

La precoce comparsa di una legislazione nazionale a Venezia, dunque, non è affatto casuale: la presenza di un legislatore efficiente, in

grado di disciplinare ogni aspetto volta a volta rilevante della vita pubblica, si dimostra molto presto una necessità inderogabile. Se dunque sussiste un interesse, concretamente perseguito a partire dal Duecento, a utilizzare i più aggiornati metodi dei giuristi romanisti per organizzare una cancelleria efficiente, viceversa non c'è alcuna apertura a lasciare che siano loro a suggerire quali fini l'ordinamento possa legittimamente perseguire, e con quali mezzi.

### 2. 23. *Una conclusione retrospettiva*

Bertaldo rimane una figura ambivalente. Prodotto di vicende culturali antiche ormai in via di superamento, riesce però ad aggiornarsi senza perdere di vista la tradizione nazionale nel cui alveo tiene a collocarsi. Partecipe dei cambiamenti strutturali in corso nella costituzione veneziana, rimane però dubbioso sugli esiti che gli pare possano conseguire. Convinto della progressiva decadenza delle cose umane, è però capace di formulare principi di sovranità partecipata e di consenso legittimante che anticipano riflessioni più recenti di secoli.

Bertaldo mi sembra situarsi in una posizione tecnicamente più consapevole e raffinata di quanto gli sia stato finora riconosciuto dalla storiografia, e in questo concordo con Padovani. Non per questo tuttavia mi sembra di poter assimilarlo a quel ceto giuridico di pratici che nelle città di terraferma di avviluppa attorno agli *iura propria*, e su di essi costruisce la propria forza più o meno nascostamente politica e palesemente cetuale.

Rispetto ai *doctores*, Bertaldo è un puro, che persegue senza secondi fini personali o corporativi un modello di sistema normativo che costruisce come tanto giusto (o almeno giustificabile) in teoria quanto efficiente nella pratica. Non mi sento di dargli torto.